

**Prodotto AGOS DUCATO in promozione
per CICLOMOTORI e MOTOCICLI**

dedicato ai Clienti HONDA

Contratto di Assicurazione Auto Rischi Diversi per Motocicli e Ciclomotori (Incendio, Furto)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto e dell'adesione alla copertura assicurativa.

Prima della sottoscrizione del contratto e dell'adesione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RIFERITO AI RAMI DANNI (CORPI VEICOLI TERRESTRI).

CICLOMOTORI, MOTOCICLI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet www.zurich.it.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto e corsivo le clausole che prevedono oneri a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nel presente Fascicolo informativo assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione. La presente Nota informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che, in caso di contrasto, prevarranno sulla Nota Informativa. Le Condizioni di Assicurazione e la presente Nota Informativa possono essere derogate, modificate o integrate da appendici e/o da allegati alle Condizioni di Assicurazione, nonché da clausole inserite nel Certificato di Assicurazione o nel Modulo di Adesione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto di Assicurazione viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512.772.168,00 Euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.504.614.228,00 Euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 233%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- **Disciplina riferita al Contraente:**
La Polizza ha medesimo effetto e durata della convenzione stipulata tra la Compagnia e il Contraente.
Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o dal Contraente, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza.
- **Disciplina riferita all'Assicurato:**
Nessun obbligo di disdetta è previsto per il singolo Veicolo; la copertura relativa al singolo Veicolo si risolve alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione alla Polizza, senza rinnovo.
In tutti i casi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata, scadenza e comunque cessazione degli effetti della Polizza in data anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per tutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione.

Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio agli articoli 2 "Decorrenza e scadenza della Polizza" e 3 "Rinnovo della Polizza" delle Premesse Generali e all'art. 1 "Decorrenza e durata della copertura" delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Incendio e Furto
vedi Sezione Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo:

- *Tutte le garanzie*

Articolo 2 "Decorrenza e scadenza della Polizza"

Articolo 3 "Rinnovo della Polizza"

Articolo 4 "Veicoli assicurabili"

Articolo 6 "Determinazione e modalità di pagamento del Premio"

contenuti nelle Premesse Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio"

Articolo 2 "Altre assicurazioni"

Articolo 4 "Rinvio alle norme di Legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie"

contenuti nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

- *Incendio, Furto (Condizioni Speciali)*

Articolo 1 "Decorrenza e durata della copertura"

Articolo 2 "Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, estinzione anticipata, distruzione, demolizione esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo"

Articolo 3 "Estensione territoriale"

Articolo 4 "Esclusioni"

Articolo 5 "Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"

Articolo 6 "Determinazione del danno"

Articolo 7 "Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate"

Articolo 9 "Pagamento dell'Indennizzo"

Articolo 10 "Scoperto a carico dell'Assicurato"

Articolo 11 "Recuperi"

contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

- *Incendio e Furto Totale*

Articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione"

Articolo 2 "Esclusioni"

Articolo 3 "Corpi di Veicoli terrestri"

contenuti nella Sezione Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, Franchigie e Scoperti:

- *Incendio, Furto (Condizioni Speciali)*

Articolo 6 "Determinazione del danno"

**Articolo 10 "Scoperto a carico dell'Assicurato"
contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione**

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia:	8.500,00 euro

Esempio 2 (massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Massimale:	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale:	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Scoperto: 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	9.000,00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno:	3.000,00 euro
Scoperto: 10%	300,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	2.500,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" contenuto nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" contenuto nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

- Disciplina riferita al Contraente:

Il pagamento del Premio dovuto dal Contraente alla Compagnia avviene secondo le modalità previste nella convenzione sottoscritta tra le Parti.

L'importo del Premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo Veicolo viene corrisposto alla Compagnia in via anticipata e in unica soluzione dal Contraente.

Il pagamento del Premio avviene a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia.

AVVERTENZA:

Non è prevista la possibilità di applicare sconti sul Premio

Di seguito viene fornita una indicazione relativa ai costi complessivi calcolati sul Premio e che sono a carico del Contraente.

I costi applicati al Premio lordo versato espressi in valore percentuale sono:

	Premio 100%
Caricamenti	9,3%
Imposte	11,9%

Non sono previsti costi di alcun tipo a carico dell'Assicurato.

AVVERTENZA:

In caso di vendita del Veicolo a terzi, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia; la copertura assicurativa cessa alla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà. La Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte). dal momento della consegna di copia della certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso.

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

In caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; la copertura cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di Furto all'autorità. La Compagnia riconosce ad AGOS DUCATO il rimborso della parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte), con l'eccezione, limitatamente al periodo assicurativo annuale di accadimento del Furto, della parte relativa alla garanzia Furto.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento la copertura assicurativa viene mantenuta fino alla scadenza originariamente prevista salvo che l'Assicurato ne richieda la cessazione; qualora l'Assicurato esprima la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo, si determina la risoluzione anticipata della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) a partire dalla data di estinzione del contratto di finanziamento.

Si precisa che il meccanismo di calcolo del rimborso del Premio dovuto ad AGOS DUCATO nei casi sopra previsti, avviene in funzione di come la tariffa è determinata ai sensi

dell'Articolo 6 delle "Premesse Generali" contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 6 "Determinazione e modalità di pagamento del Premio" delle Premesse Generali e all'articolo 2 "Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo" delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA:

Per 'rivalsa' si intende il diritto della Compagnia, nei casi previsti dalla Polizza, di rivalersi sul Contraente e/o Assicurato per l'importo corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Indennizzo.

Il contratto non prevede ipotesi di rivalsa della Compagnia.

Il contratto prevede la seguente ipotesi di surroga:

- *Articolo 12 "Diritto di surroga" contenuto nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.*

8. Diritto di recesso

E' data facoltà alla Compagnia e al Contraente di esercitare il diritto di recesso secondo i tempi e con le modalità previsti nella convenzione sottoscritta tra le Parti.

Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto.

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito sono indicate le aliquote di imposta applicate alle singole garanzie:

Incendio, Furto: 12,5%. Va aggiunta un'ulteriore imposta con aliquota 1% relativa al fondo Anti-Racket.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), l’Assicurato deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

L’elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito internet www.zurich.it.

AVVERTENZA:

In caso di Sinistro, riferito a tutte le possibili coperture previste dalla Polizza, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), il Contraente o Assicurato deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, in caso di Furto del Veicolo, l’Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all’autorità competente, e gli altri documenti indicati nell’art. 10 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni speciali valide per le garanzie incendio e furto.

Incendio/Furto:

AVVERTENZA

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rinvia all’articolo 8 “Liquidazione del danno” e all’articolo 9 “Pagamento dell’Indennizzo” contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei Sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione

del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa all'eventuale reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati a:

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2

secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito
www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato .

L'Arbitrato, ove previsto, fa comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Incendio/Furto:

AVVERTENZA:

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo delle parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico delle Parti in misura uguale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 8 "Liquidazione del danno" contenuto nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale



Data ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2014

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video: si intendono esclusivamente radio – registratori – compact disk players – televisori ed altre apparecchiature del genere, purchè stabilmente fissati al Veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, oppure la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A., un Contratto di finanziamento, e che ha aderito alla copertura assicurativa mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento comprovante l'acquisto della copertura assicurativa da parte del Cliente.

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A. un Contratto di finanziamento.

Codice della Strada: il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito indicata anche come "ZIP".

Concessionario/a: la Società autorizzata alla vendita di prodotti AGOS DUCATO S.p.A..

Condizioni Generali di Assicurazione: le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

Contraente: AGOS DUCATO S.p.A. con sede legale in Via Bernina, 7 – 20158 Milano (che stipula la Polizza in nome proprio ma per conto dei propri Clienti o Utilizzatori che decidano di aderire alla Polizza medesima).

Contratto finanziario: contratto di finanziamento per l'acquisto del Veicolo stipulato con AGOS DUCATO S.p.A..

C.V.T.: Corpi di Veicoli Terrestri, ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 Codice delle Assicurazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Modulo di adesione alla Polizza: il documento che costituisce parte integrante della Polizza che, sottoscritto dall'Assicurato, individua quest'ultimo, la proposta di finanziamento o di leasing, ZIP, il Veicolo e le garanzie acquistate.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rapina: è il reato, previsto dall'articolo 628 c.p., commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il Minimo (di Scoperto) indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che è loro normalmente attribuita; l'accertamento dello stato di Usura può essere, all'occorrenza, devoluto ad un perito.

Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A., un contratto di locazione finanziaria ("leasing") con facoltà di acquisto

Valore assicurato: è il Valore di Acquisto del Veicolo indicato nel Modulo di adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Valore commerciale: è il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore Assicurato" Quattroruote Professional per le Autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri Veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.

Valore di acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie ed Optional.

Veicolo: il ciclomotore o il motociclo di marca HONDA oggetto dell'Assicurazione.

Veicolo nuovo: Veicolo di prima immatricolazione.

Veicolo usato: Veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i Veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) o volturato.

Data ultimo aggiornamento 20 Marzo 2014

AGOS DUCATO SPA
POLIZZA N° 829A0001

Indice

PREMESSE GENERALI pag. 3

Premessa

Articolo 1 – Polizza in nome proprio e per conto altrui ed anche nell'interesse della Contraente

Articolo 2 – Decorrenza e scadenza della Polizza

Articolo 3 - Rinnovo della Polizza

Articolo 4 – Veicoli assicurabili

Articolo 5 – Modalità di adesione alla Polizza

Articolo 6 – Determinazione e modalità di pagamento del Premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 5

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Articolo 3 - Oneri fiscali

Articolo 4 - Rinvio alle norme di legge. Foro Competente. Risoluzione stragiudiziale delle controversie.

CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO pag. 7

Articolo 1 - Decorrenza e durata della copertura

Articolo 2- Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo

Articolo 3 – Estensione territoriale

Articolo 4 – Esclusioni

Articolo 5 – Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Articolo 6 – Determinazione del danno

Articolo 7 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Articolo 8 - Liquidazione del danno

Articolo 9 - Pagamento dell'Indennizzo

Articolo 10 – Scoperto a carico dell'Assicurato

Articolo 11 – Recuperi

Articolo 12 – Diritto di surroga

SEZIONE INCENDIO E FURTO pag. 13

Condizioni

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2 – Esclusioni

Prestazioni Aggiuntive

Premessa

La Compagnia e AGOS DUCATO SPA hanno stipulato una convenzione in base alla quale AGOS in qualità di Contraente mette a disposizione della propria clientela la possibilità di aderire ad un programma assicurativo volto ad assicurare per i rischi C.V.T. i Veicoli oggetto di un Contratto di finanziamento con AGOS DUCATO SPA.

Articolo 1

Polizza in nome proprio e per conto altrui ed anche nell'interesse del Contraente

La Polizza, che costituisce l'allegato n. 1 della convenzione, è stipulata dal Contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1891 c.c. in nome proprio e per conto dei singoli Assicurati e anche nell'interesse proprio.

Articolo 2

Decorrenza e scadenza della Polizza

La decorrenza e la scadenza della Polizza sono determinati dalla convenzione. Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o da AGOS DUCATO SPA, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza.

Articolo 3

Rinnovo della Polizza

Le modalità di eventuale rinnovo della Polizza sono determinate dalla convenzione.

Articolo 4

Veicoli assicurabili

Le prestazioni e le garanzie previste dalla Polizza sono fornite esclusivamente per i Veicoli acquistati tramite un Contratto di finanziamento stipulato con AGOS DUCATO SPA.

Sono assicurabili esclusivamente ciclomotori e motocicli di marca HONDA ad uso privato immatricolati in Italia.

Non sono assicurabili con la Polizza i Veicoli il cui Valore di acquisto è superiore ad Euro 15.000= (quindicimila/00).

Articolo 5

Modalità di adesione alla Polizza

L'adesione alla copertura assicurativa di cui alla Polizza viene effettuata con la consegna all'Assicurato, tramite AGOS DUCATO SPA o il Concessionario, del Fascicolo Informativo e dell'apposito Modulo di adesione. L'Assicurato, compilato e sottoscritto il predetto Modulo, trattiene copia per sé e provvede a consegnare l'originale ad AGOS DUCATO SPA per la sua custodia. AGOS DUCATO SPA tiene a disposizione della Compagnia, a sua semplice richiesta scritta, l'originale del Modulo. L'inclusione in copertura di ciascun Veicolo viene comunicata dal Contraente alla Compagnia con le cadenze e tramite apposito supporto informatico nei termini di cui alla convenzione.

Per ogni Veicolo incluso in copertura la Compagnia rilascia all'Assicurato un Certificato di Assicurazione nel quale sono riportati i dati identificativi dell'Assicurato e del Veicolo, le garanzie prestate, nonché la data di decorrenza e la durata della copertura.

Articolo 6

Determinazione e modalità di pagamento del Premio

Le modalità di determinazione del Premio relativo alle garanzie prestate per ciascun Veicolo sono regolate dalle disposizioni di cui all'Allegato n. 5 alla convenzione.

Qualora la Polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del Regolamento ISVAP 35/2010 si informa l'Assicurato che:

- L'importo del Premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo Veicolo viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione dal Contraente.
- La Compagnia prevede come mezzo consentito di pagamento del Premio il bonifico bancario.

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano mutamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi dei medesimi. Per i mutamenti che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Articolo 2

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 3

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 4

Rinvio alle norme di legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello del Concessionario presso il quale è stato acquistato il Veicolo.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lett a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, D. Lgs 4 marzo 2010 nr. 28 (*"attuazione dell'art.60 Legge 18/06/09 nr. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle*

controversie civili e commerciali”), con decorrenza dal 20 marzo 2011, prima di fare ricorso all’Autorità giudiziaria ed ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in relazione al presente contratto di Assicurazione, è obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione.

Articolo 1

Decorrenza e durata della copertura

La copertura assicurativa relativa al singolo Veicolo opera dalle ore 00.00 della data di decorrenza del Contratto di finanziamento, inteso come data di erogazione dello stesso, **per la durata indicata nel Modulo di adesione, senza rinnovo.**

L'adesione alla Polizza da parte del Cliente è consentita solo entro la data della consegna del Veicolo da parte del Concessionario.

In tutti i casi di cui all'art. 2 comma 2 delle Premesse Generali, con effetto anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per tutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione.

Articolo 2

Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo.

In caso di vendita del Veicolo a terzi, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia; la copertura assicurativa cessa alla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà. La Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna di copia della certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso.

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

In caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; la copertura cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di Furto all'autorità. La Compagnia riconosce ad AGOS DUCATO il rimborso della parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte), con l'eccezione, limitatamente al periodo assicurativo annuale di accadimento del Furto, della parte relativa alla garanzia Furto.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento la copertura assicurativa viene mantenuta fino alla scadenza originariamente prevista salvo che l'Assicurato ne richieda la cessazione; qualora l'Assicurato esprima la

volontà di non proseguire il rapporto assicurativo, si determina la risoluzione anticipata della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia rimborsa ad AGOS DUCATO la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) a partire dalla data di estinzione del contratto di finanziamento.

Si precisa che il meccanismo di calcolo del rimborso del Premio dovuto ad AGOS DUCATO nei casi sopra previsti, avviene in funzione di come la tariffa è determinata ai sensi dell'Articolo 6 delle "Premesse Generali" contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 3

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Liechtenstein, del Principato di Monaco nonché per il territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro (controllato dal Governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia e Montenegro (controllato dal Governo della Repubblica Serba), Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina.

Articolo 4

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. parziali; il danno si considera "parziale" quando le spese di riparazione non siano superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro.
- b. avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- c. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- d. (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, urto con animali selvatici, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o altri atti dolosi;
- e. determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole sezioni.

Articolo 5

Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo, le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

La denuncia di Sinistro deve riportare l'anagrafica dell'Assicurato la targa del motociclo o il telaio del ciclomotore e deve essere sempre corredata della fotocopia del libretto di circolazione, della copia del certificato del finanziamento e della copia della fattura d'acquisto.

Nei casi di Furto, Rapina, Incendio conseguenza di eventi socio-politici, deve essere fatta denuncia immediata all'autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il Sinistro Furto, Rapina o Incendio conseguenza di eventi socio-politici è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere ripetuta all'autorità italiana.

Nel caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia tutte le chiavi in dotazione al Veicolo, secondo il numero e la tipologia prevista per lo specifico modello, compresi gli eventuali duplicati richiesti in tempi successivi alla consegna del Veicolo.

In caso di Furto con ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia inoltrando copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con descritte le condizioni del Veicolo.

Articolo 6

Determinazione del danno

Si considera "perdita totale" del Veicolo l'evento a seguito del quale le spese di riparazione siano superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro.

In caso di "perdita totale" del Veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro aumentato del Valore commerciale di eventuali Accessori non di serie ed Optional, con l'applicazione dello Scoperto di cui all'Articolo 10. Nel caso di perdita totale del Veicolo verificatasi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Indennizzo liquidabile è pari al Valore di Acquisto al netto dello Scoperto di cui all'Articolo 10.

A seguito di liquidazione del danno come perdita totale, la Compagnia subentra nella proprietà del relitto, ossia di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro.

L'Indennizzo liquidabile non può, comunque, mai essere superiore al Valore d'acquisto.

Le attività e i costi connessi alla rottamazione del Veicolo restano a carico esclusivo dell'Assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di leasing l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

Articolo 7

Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto benestare sia rilasciato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

La Compagnia, anziché pagare l'Indennizzo, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso con altro di pari modello e valore o le sue parti rubate o danneggiate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il Valore; In tale caso la Compagnia deve darne comunicazione entro il termine di cui al 1° comma ovvero, nel caso di Furto dalla data in cui l'Assicurato ha comunicato il ritrovamento del Veicolo.

Articolo 8

Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro mediante

1. accordo tra Compagnia ed Assicurato
2. accordo, quando una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne designano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto su richiesta della parte più diligente. I periti decidono inappellabilmente, senza alcuna formalità giudiziaria, mediante redazione di apposito verbale e la loro decisione impegna le parti, anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro a mezzo accredito presso il conto bancario dell'avente titolo, entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia dell'atto di liquidazione amichevole sottoscritto per accettazione o del verbale di perizia definitiva. **Limitatamente alla garanzia Furto, sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'autorità competente, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa consegna di:**

- chiavi in dotazione del Veicolo ai sensi dell'art. 5;
- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) con annotata la perdita di possesso;

La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- il certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura competente
- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia.

Art. 10 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponde all'avente titolo l'Indennizzo, previa deduzione di uno Scoperto pari al 25% del danno con un Minimo (di Scoperto) di euro 250,00= (duecentocinquanta/00).

Articolo 11

Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso.

- Qualora non sia avvenuta la liquidazione del Sinistro:

Il valore degli enti recuperati viene computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.

- Qualora sia avvenuta la liquidazione del Sinistro:

l'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del Veicolo. In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Qualora l'avente titolo non intenda conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a conferire alla Compagnia procura speciale per la vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo.

Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato viene ripartito con l'avente titolo in proporzione ai rispettivi interessi.

Articolo 12
Diritto di surroga

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'Indennizzo pagato.

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni totali materiali e diretti subiti dal Veicolo contro i rischi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Il danno si considera totale quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro.

Articolo 2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Speciali” l'Assicurazione non comprende altresì i danni:

- a. causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, in qualunque modo manifestatisi;
- b. derivanti da Furto di parti di ricambio o singole parti di Veicoli se non avvenuti congiuntamente al Furto del Veicolo stesso;
- c. derivanti da Furto di Veicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- d. derivanti da Furto degli Apparecchi autoradio/CD/video installati su ciclomotori, motocicli.

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 3

Corpi di Veicoli terrestri

1. Incendio da eventi socio-politici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.**

2. Circolazione non autorizzata (operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a **collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

3. Caduta “corpi orbitanti”

Sono indennizzabili i danni totali causati al Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi**.
La garanzia è prestata fino all'ammontare del Valore Assicurato per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Milano, lì 20-3-2014
AGOS Ducato S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione che segue, le condizioni di cui agli articoli:

PREMESSE GENERALI

- 2) Decorrenza e scadenza della Polizza
- 3) Rinnovo della Polizza
- 4) Veicoli assicurabili
- 6) Determinazione e modalità di pagamento del Premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 4) Rinvio alle norme di Legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie

CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO FURTO TOTALE

- 1) Decorrenza e durata della copertura
- 2) Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo.
- 4) Esclusioni
- 5) Modalità di denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- 6) Determinazione del danno
- 7) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
- 9) Pagamento dell'Indennizzo
- 10) Scoperto a carico dell'Assicurato

SEZIONE INCENDIO E FURTO

- 1) Oggetto dell'Assicurazione
- 2) Esclusioni

Milano, li 20-3-2014
AGOS Ducato S.p.A.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara relativamente alla Polizza AGOS in promozione per HONDA:

- di aver ricevuto l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

Milano, li 20-3-2014
AGOS Ducato S.p.A.

Data ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2014

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I .00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it



Because change happenz™

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA
ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO – PRODOTTO TUTELIA MOTO**

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto offerto, in relazione alle Sue esigenze assicurative, tenendo presente che la mancanza, anche parziale, di tali informazioni pregiudica la relativa valutazione di adeguatezza. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente sottoscrivere la dichiarazione prevista al "Caso 3" che segue.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Nome CognomeData di nascita
Codice Fiscale.....
Indirizzo di residenza.....
Professione.....
N. contratto di finanziamento al quale la copertura assicurativa facoltativa è accessoria:.....

ASPETTATIVE/OBIETTIVI

1. Vuole proteggersi dal rischio danni al motociclo/ciclomotore acquistato stipulando un contratto di assicurazione che preveda le coperture incendio e furto? SI NO

ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

2. Conferma di non avere in corso altri contratti di assicurazione con le medesime caratteristiche e prestazioni che garantiscano alcuni o tutti i medesimi rischi? SI NO

INFORMAZIONI SULLA DURATA DEL CONTRATTO

3. Ritiene che la durata della copertura assicurativa, pari ad anni 1 ed indipendente dalla durata del contratto di finanziamento associato, possa soddisfare le sue esigenze di copertura? SI NO

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ASSICURATIVO DA SOTTOSCRIVERE

4. Conferma di aver letto e compreso le caratteristiche del contratto assicurativo, in particolare con riferimento a massimali, limitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni di assicurazione? SI NO

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA**Caso 1**

Il sottoscritto cliente conferma di essere interessato alla copertura assicurativa, di aver fornito le informazioni richieste e che il contratto selezionato risulta adeguato alle proprie esigenze.

Data..... Firma del cliente.....

Caso 2**Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza**

L'intermediario dichiara di avere informato il cliente che la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze, alla luce delle informazioni acquisite in quanto sono state date una o più risposte negative.
Il cliente dichiara di voler comunque sottoscrivere il contratto.

Data.....Firma dell'intermediario.....

Firma del cliente.....

Caso 3**Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il sottoscritto cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, sapendo che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative, e di voler comunque sottoscrivere il contratto.

Data.....Firma del cliente.....

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA
ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO – PRODOTTO TUTELIA MOTO**

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto offerto, in relazione alle Sue esigenze assicurative, tenendo presente che la mancanza, anche parziale, di tali informazioni pregiudica la relativa valutazione di adeguatezza. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente sottoscrivere la dichiarazione prevista al "Caso 3" che segue.

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Nome CognomeData di nascita
Codice Fiscale.....
Indirizzo di residenza.....
Professione.....
N. contratto di finanziamento al quale la copertura assicurativa facoltativa è accessoria:.....

ASPETTATIVE/OBIETTIVI

1. Vuole proteggersi dal rischio danni al motociclo/ciclomotore acquistato stipulando un contratto di assicurazione che preveda le coperture incendio e furto? SI NO

ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA

2. Conferma di non avere in corso altri contratti di assicurazione con le medesime caratteristiche e prestazioni che garantiscano alcuni o tutti i medesimi rischi? SI NO

INFORMAZIONI SULLA DURATA DEL CONTRATTO

3. Ritiene che la durata della copertura assicurativa, pari ad anni 1 ed indipendente dalla durata del contratto di finanziamento associato, possa soddisfare le sue esigenze di copertura? SI NO

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ASSICURATIVO DA SOTTOSCRIVERE

4. Conferma di aver letto e compreso le caratteristiche del contratto assicurativo, in particolare con riferimento a massimali, limitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni di assicurazione? SI NO

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA**Caso 1**

Il sottoscritto cliente conferma di essere interessato alla copertura assicurativa, di aver fornito le informazioni richieste e che il contratto selezionato risulta adeguato alle proprie esigenze.

Data..... Firma del cliente.....

Caso 2**Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza**

L'intermediario dichiara di avere informato il cliente che la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze, alla luce delle informazioni acquisite in quanto sono state date una o più risposte negative.
Il cliente dichiara di voler comunque sottoscrivere il contratto.

Data.....Firma dell'intermediario.....

Firma del cliente.....

Caso 3**Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il sottoscritto cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, sapendo che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative, e di voler comunque sottoscrivere il contratto.

Data.....Firma del cliente.....

**INFORMAZIONE DA RENDERE ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)**

**ALLEGATO 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano all'assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'assicurato;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) consegnano all'assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) possono ricevere dall'assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**ALLEGATO 7B - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E
SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO**

Avvertenza: ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare all'assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con l'assicurato

- a) Dati del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato: [Nome e Cognome].....
iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) sez.E in data n. iscrizione
- b) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per Agos Ducato S.p.A. con sede in Via Bernina, 7 – 20158 Milano, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 5 ottobre 2007, n. D000200619 Sez. D, indirizzo internet: www.agosducato.it
- c) L'impresa della quale sono offerti i prodotti è: ZURICH INSURANCE PLC.
- d) L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
- e) **Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).**

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L'assicurato può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari e, su richiesta dell'assicurato, indicare tali imprese.

PARTE III - Informazione sugli strumenti di tutela dell'assicurato

- a) Agos Ducato S.p.A. ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di Euro 15.000.
- b) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'assicurato fa facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto a: ZURICH INSURANCE PLC
- c) L'assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
"Tutelia ARD Motocicli" n° 829A0001 relativa alla convenzione stipulata tra
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - e Agos Ducato S.p.A.

Contratto di Finanziamento n° _____

Valore d'Acquisto: € _____

(Prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nel contratto di finanziamento e nella fattura)

Cliente/Assicurato

Cognome e Nome : _____

Veicolo (marca e modello) : _____

Telaio/Targa : _____

Copertura assicurativa

Durata: 12 mesi.

Di seguito sono indicati i costi complessivi calcolati sul premio lordo e che sono a carico del Contraente: caricamenti 9,3 %; imposte 11,9 %.

Non sono previsti costi di alcun tipo a carico del Cliente Assicurato.

La polizza è stata stipulata da Agos Ducato in nome proprio ma per conto dei Clienti/Utilizzatori che aderiscono alla stessa. Il Premio viene pagato a Zurich Insurance plc dal Contraente Agos Ducato. Il Cliente/Utilizzatore prende atto che la Polizza non ha costi poiché il Premio, pagato da Agos Ducato, non deve esserle rimborsato.

Adesione alla Polizza e decorrenza della stessa

La copertura assicurativa opera dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento, inteso come data di erogazione dello stesso, per la durata indicata nel Modulo di adesione e sino alla scadenza dello stesso, senza rinnovo. L'adesione alla Polizza da parte del Cliente/Utilizzatore è consentita solo entro la data della consegna del Veicolo da parte del Concessionario.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, la Nota Informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione costituenti il Fascicolo Informativo (Modello 3 Ed. 1/2014) relativo alla Polizza, di conoscere, pertanto, e accettare integralmente quanto ivi contenuto e di voler aderire all'Assicurazione nei termini previsti dai documenti ricevuti.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui sono tenuti gli intermediari (mod. 7A), copia di una dichiarazione da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. Con la compilazione e la firma del Modulo di adesione, il Cliente/Utilizzatore dichiara di aderire alla Polizza in oggetto

Luogo e data _____

Firma del Cliente/Utilizzatore Assicurando _____

Letta e ricevuta l'informativa (11.2010-P.9114) ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, per finalità contrattuali illustrate nell'informativa stessa.

Luogo e data _____

Firma del Cliente/Utilizzatore Assicurando _____

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto il programma assicurativo espressamente studiato per i veicoli finanziati da Agos Ducato S.p.A. Successivamente riceverà a mezzo posta il Certificato di Assicurazione comprovante la validità della garanzia. Per Sua comodità Le riportiamo le informazioni utili a Sua disposizione per la gestione dei sinistri o per altre necessità:

GEFASS s.r.l. - Via Valenza 5 - 20144 Milano

Telefono: 02/58103672 – Fax: 02/58103677



MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
"Tutelia ARD Motocicli" n° 829A0001 relativa alla convenzione stipulata tra
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - e Agos Ducato S.p.A.

Contratto di Finanziamento n° _____

Valore d'Acquisto: € _____

(Prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nel contratto di finanziamento e nella fattura)

Cliente/Assicurato

Cognome e Nome : _____

Veicolo (marca e modello) : _____

Telaio/Targa : _____

Copertura assicurativa

Durata: 12 mesi.

Di seguito sono indicati i costi complessivi calcolati sul premio lordo e che sono a carico del Contraente: caricamenti 9,3 %; imposte 11,9 %.

Non sono previsti costi di alcun tipo a carico del Cliente Assicurato.

La polizza è stata stipulata da Agos Ducato in nome proprio ma per conto dei Clienti/Utilizzatori che aderiscono alla stessa. Il Premio viene pagato a Zurich Insurance plc dal Contraente Agos Ducato. Il Cliente/Utilizzatore prende atto che la Polizza non ha costi poiché il Premio, pagato da Agos Ducato, non deve esserle rimborsato.

Adesione alla Polizza e decorrenza della stessa

La copertura assicurativa opera dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento, inteso come data di erogazione dello stesso, per la durata indicata nel Modulo di adesione e sino alla scadenza dello stesso, senza rinnovo. L'adesione alla Polizza da parte del Cliente/Utilizzatore è consentita solo entro la data della consegna del Veicolo da parte del Concessionario.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, la Nota Informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione costituenti il Fascicolo Informativo (Modello 3 Ed. 1/2014) relativo alla Polizza, di conoscere, pertanto, e accettare integralmente quanto ivi contenuto e di voler aderire all'Assicurazione nei termini previsti dai documenti ricevuti.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui sono tenuti gli intermediari (mod. 7A), copia di una dichiarazione da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. Con la compilazione e la firma del Modulo di adesione, il Cliente/Utilizzatore dichiara di aderire alla Polizza in oggetto

Luogo e data _____

Firma del Cliente/Utilizzatore Assicurando _____

Letta e ricevuta l'informativa (11.2010-P.9114) ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, per finalità contrattuali illustrate nell'informativa stessa.

Luogo e data _____

Firma del Cliente/Utilizzatore Assicurando _____

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto il programma assicurativo espressamente studiato per i veicoli finanziati da Agos Ducato S.p.A. Successivamente riceverà a mezzo posta il Certificato di Assicurazione comprovante la validità della garanzia. Per Sua comodità Le riportiamo le informazioni utili a Sua disposizione per la gestione dei sinistri o per altre necessità:

GEFASS s.r.l. - Via Valenza 5 - 20144 Milano

Telefono: 02/58103672 – Fax: 02/58103677

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

3. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

4. Ambito di comunicazione e diffusione

4.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

4.2 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

5. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773, ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

¹ L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

² Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l'archiviazione dei contratti, società per l'erogazione del servizio "Prevenzione /Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.